REGOLAMENTO (CE) N. 3377/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che ripartisce tra gli Stati membri, fino al 31 marzo 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui loro reciproci diritti di pesca per il periodo fino al 31 marzo 1995, in particolare sull'assegnazione di certi contingenti di cattura per pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Norvegia; che la Comunità e la Norvegia hanno convenuto di consultarsi quanto prima possibile nel 1995 per definire i reciproci diritti di pesca per gli altri mesi del 1995;

considerando che, conformemente all'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 9 dicembre 1976 tra il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia, la Svezia e la Norvegia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca fino al 31 marzo 1995; che la Svezia e la Norvegia hanno convenuto di consultarsi quanto prima possibile nel 1995 per definire i reciproci diritti di pesca per gli altri mesi del 1995;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 marzo 1995, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture

— nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a nord di 62°00′ di latitudine nord

o

nella zona di pesca intorno ad Jan Mayen, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato I;

— nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a sud di 62°00′ di latitudine nord,

e

nei limiti dei contingenti fissati nell'allegatto II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Per quanto riguarda tuttavia la Svezia, esso entrerà in vigore alla data dell'adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia, di cui all'articolo 1

(Acque norvegesi a nord di 62°00′ di latitudine nord)

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati a gli Stati membri	
Merluzzo bianco	I, II	22 000	Francia	2 565
			Germania	2 795
			Regno Unito	10 850
			Spana	2 605
			Portogallo	2 605
			Irlanda	290
			Grecia	290
Eglefino	I, II	2 600	Francia	330
			Germania	560
			Regno Unito	1 710
Merluzzo nero	I, II	2 000	Francia	255
			Germania	1 600
			Regno Unito	145
Scorfano di Norvegia	I, II	1 200	Francia	80
			Germania	645
			Regno Unito	140
			Spana	65
			Portogallo	270
Halibut di Groenlandia	I, II	35	Germania	18
			Regno Unito	17
Blue whiting	II	300	Francia	150
			Germania	150 (2)
Altre specie (catture accessorie)	I, II	150	Francia	20
			Germania	50
			Regno Unito	80
Sgombro	II a	5 700 (1)	Danimarca	5 700

(1) Di cui 5 700 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IV a. La Norvegia può pescare fino a 20 000 tonnellate nella stessa zona del TAC fissato per la zona che si estende a nord di 62°00′ di latitudine nord.
(2) Decisione ad hoc per il 1995.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia, di cui all'articolo 1

(Acque norvegesi a sud di 62°00' di latitudine nord

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo norvegese (1)	IV	25 000	Danimarca Regno Unito	23 750 (2) 1 250 (3)
Cicerello	IV	50 000	Danimarça Regno Unito	47 500 (2) 2 500 (3)
Gamberi	IV	405	Danimarca Svezia	360 45 (6)
Altre specie	IV	3 300	Danimarca Regno Unito Germania Belgio Francia Paesi Bassi Svezia	1 650 1 235 185 15 80 135 p.m. (4)
Merluzzo bianco, eglefino, merluzzo nero, merluzzo giallo, merlano	IV	640	Svezia	640 (5)
Aringa	IV	265	Svezia	265 (6)
Sgombro	IV	85	Svezia	85 (6)
Specie industriali	IV	200	Svezia	200 (6) (7)

(1) Melù incluso e inestricabilmente mischiato col sugarello.
(2) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 12 635 tonnellate su domanda.
(3) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 665 tonnellate su domanda.
(4) Contingente di «altre specie» assegnato al livello tradizionale dalla Norvegia alla Svezia.
(5) Di cui non oltre 115 tonnellate di merluzzo bianco e 265 tonnellate di merluzzo nero.
(6) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefini, merluzzo nero, merluzzo dell'Alaska e merlano debbono essere computate sui contingenti di queste specie.
(7) Di cui non oltre 100 tonnellate di suro.